

Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG
(Legge sui fondi di compensazione)

Avamprogetto

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito

Art. 1 Forma giuridica e sede

¹ Per l'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

² L'istituto si organizza autonomamente, laddove la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.

³ Esso è gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

⁴ Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.

⁵ L'istituto è iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

Art. 2 Compito

L'istituto amministra i fondi di compensazione seguenti:

- a. il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) secondo l'articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]);
- b. il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità (Fondo di compensazione AI) secondo l'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ su l'assicurazione per l'invalidità [LAI]);
- c. il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione IPG) secondo l'articolo 28 della legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG]).

Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità

Art. 3 Amministrazione del patrimonio

¹ I fondi di compensazione sono amministrati in comune.

² Per ogni fondo di compensazione va definito un proprio profilo di investimento e di rischio.

³ Gli attivi dei tre fondi di compensazione devono essere gestiti in modo tale da garantire a ciascun fondo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato in funzione del suo profilo di investimento e di rischio.

¹ RS 101
² FF ...
³ RS 831.10
⁴ RS 831.20
⁵ RS 834.1

⁴In ogni tempo devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per:

- a. versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore; e
- b. accordare alle medesime gli anticipi necessari alla fornitura delle prestazioni legali dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

Art. 4 Negozi giuridici

L'istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, vale a dire acquistare e vendere titoli e altri strumenti finanziari.

Art. 5 Responsabilità

L'istituto risponde dei suoi impegni con il suo patrimonio complessivo.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi dell'istituto sono:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

¹ Il Consiglio di amministrazione è l'organo direttivo superiore.

² È composto da 11 membri esperti in materia che garantiscono una gestione ineccepibile dell'attività. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, in particolare le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentati.

³ Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti richiesti ai membri del Consiglio di amministrazione.

⁴ Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il loro mandato per due volte. In caso di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.

⁵ Fissa l'onorario dei membri del Consiglio di amministrazione e stabilisce le ulteriori disposizioni contrattuali.

⁶ Il contratto tra i membri del Consiglio di amministrazione e l'istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶.

⁷ I membri del Consiglio di amministrazione svolgono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano fedelmente gli interessi dell'istituto.

⁸ Prima della loro nomina dichiarano le proprie relazioni d'interesse al Consiglio federale e nel corso del loro mandato gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento. Il Consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione sulla gestione.

Art. 8 Compiti del Consiglio di amministrazione

¹ Il Consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:

- a. emana il regolamento di organizzazione;
- b. emana il regolamento d'investimento e stabilisce la strategia d'investimento;

- c. emana l'ordinanza sul personale e la sottopone all'approvazione del Consiglio federale;
- d. prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell'istituto ed evitare i conflitti d'interesse;
- e. approva l'organico dell'istituto;
- f. decide dell'instaurazione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore e con gli altri membri della direzione;
- g. vigila sull'operato della direzione;
- h. predispone un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati all'istituto e fondati su un'analisi sistematica dei rischi;
- i. garantisce la solvibilità;
- j. approva il preventivo delle spese di amministrazione dell'istituto;
- k. redige e adotta la relazione sulla gestione di cui all'articolo 18, la sottopone all'approvazione del Consiglio federale e chiede al contempo il discarico dei propri membri;
- l. pubblica la relazione sulla gestione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale;
- m. d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), informa l'opinione pubblica sulla situazione finanziaria dei fondi di compensazione;
- n. rappresenta l'istituto in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale (LPers).

² Il Consiglio di amministrazione può affidare la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni a comitati. Garantisce un'informazione adeguata dei propri membri.

Art. 9 Procedura interna del Consiglio di amministrazione

¹ Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo esigono gli affari o se almeno tre membri ne fanno domanda.

² Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Vota anche il presidente e, in caso di parità, il suo voto prevale.

³ In casi urgenti il presidente può far votare su una proposta tramite mezzi di comunicazione elettronici o per telefono. Le decisioni così prese sono inserite nel verbale della seduta successiva.

⁴ Le sedute possono essere svolte anche per telefono o tramite mezzi di comunicazione elettronici, se nessun membro si oppone a questo modo di procedere.

Art. 10 Diritto dei membri del Consiglio di amministrazione di ottenere ragguagli e di consultare documenti

¹ Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli su tutti gli affari dell'istituto.

² In seduta, gli amministratori, come anche le persone incaricate della gestione, sono tenuti a fornire ragguagli. Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull'andamento degli affari e, con l'autorizzazione del presidente, su determinati affari.

³ Nella misura necessaria per svolgere i propri compiti, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri e pezze contabili.

⁴ Se il presidente respinge una domanda di ragguagli o di consultazione, decide il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

² La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. gestisce gli affari;
- b. prepara gli affari del Consiglio di amministrazione e dei comitati;
- c. compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto;
- d. fa regolarmente rapporto al Consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi straordinari;
- e. rappresenta l'istituto verso l'esterno d'intesa con il presidente del Consiglio di amministrazione;
- f. garantisce la necessaria formazione e formazione continua del personale dell'istituto;
- g. decide dell'instaurazione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dell'istituto; è fatto salvo l'articolo 8 capoverso 1 lettera f;
- h. svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del Consiglio di amministrazione.

³ Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 12 Ufficio di revisione

¹ Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione. Esso esegue la revisione dell'istituto, compresi i conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica nel rapporto sulla situazione dell'istituto l'esistenza di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adeguata nonché i dati sullo sviluppo del personale.

² La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

³ L'ufficio di revisione sottopone una relazione completa al Consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale con i risultati della sua verifica.

⁴ Nella definizione contrattuale delle proprie relazioni d'affari, l'istituto garantisce che l'ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne dei propri partner d'affari. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l'ufficio di revisione dell'istituto può incaricare l'ufficio di revisione dei partner d'affari di svolgere verifiche supplementari.

Sezione 4: Personale

Art. 13 Rapporti di lavoro

¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers⁸.

² L'istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

³ Il Consiglio di amministrazione disciplina in un'ordinanza sul personale, segnatamente, le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le ulteriori disposizioni contrattuali. Sottopone l'ordinanza per approvazione al Consiglio federale.

Art. 14 Istituto di previdenza

¹ La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers⁹.

² L'istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers ed è affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione. L'articolo 32d capoverso 3 LPers è applicabile.

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 172.220.1

Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte

Art. 15 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell'istituto.

² La presentazione dei conti rispetta i principi del rendiconto regolare, in particolare quelli dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per la presentazione dei conti.

⁴ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato al bilancio.

Art. 16 Contabilità

¹ L'istituto è responsabile per la contabilità della gestione patrimoniale, comprese le spese d'esercizio e di amministrazione che ne derivano. Gestisce in comune gli attivi delle tre assicurazioni sociali. Attribuisce mensilmente il risultato finanziario ai tre fondi di compensazione in proporzione alle rispettive partecipazioni economiche ai negozi giuridici.

² L'istituto redige un conto aggregato sulla base dei conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG compilati dalla Centrale di compensazione conformemente all'articolo 71 capoverso 1^{bis} LAVS¹⁰.

³ Non è ammessa alcuna forma di finanziamento trasversale tra i fondi di compensazione, ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.

Art. 17 Spese di esercizio e di amministrazione

Le spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto sono addebitate ai tre fondi di compensazione in proporzione al loro patrimonio lordo.

Art. 18 Relazione sulla gestione

¹ Il Consiglio di amministrazione ha il compito di redigere la relazione sulla gestione. La relazione si chiude alla fine dell'anno civile. Essa include il conto annuale dell'istituto e il rapporto sulla sua situazione. Riporta inoltre i conti annuali separati compilati dalla Centrale di compensazione per l'AVS, l'AI e le IPG conformemente all'articolo 71 capoverso 1^{bis} LAVS¹¹.

² I conti annuali dell'istituto e delle tre assicurazioni sociali constano del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Il conto annuale dell'istituto fornisce in particolare informazioni sullo stato e sull'andamento degli investimenti. Il rapporto sulla situazione dell'istituto fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse conformemente all'articolo 7 capoverso 8.

Art. 19 Imposte

L'istituto è esente dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 20

¹ L'istituto sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 831.10

- a. nominando e revocando il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione;
- b. approvando l'ordinanza sul personale;
- c. approvando la relazione sulla gestione;
- d. dando il discharge al Consiglio di amministrazione.

³ Può in qualsiasi momento consultare i documenti dell'istituto e informarsi sulla sua attività.

⁴ Il Consiglio federale, il Dipartimento federale dell'interno e l'UFAS possono incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

⁵ L'istituto corrisponde con il Consiglio federale tramite il Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Costituzione dell'istituto

¹ I fondi di compensazione AVS, AI e IPG vanno a costituire l'istituto. L'istituto subentra nei precedenti rapporti giuridici e, se necessario, li ridefinisce.

² Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui l'istituto acquisisce la personalità giuridica.

³ Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

⁴ Emana le disposizioni, adotta le decisioni e prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento.

⁵ Il trasferimento di diritti, obblighi e valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'istituto sono esenti da imposte e tasse.

⁶ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹² sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'istituto.

Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ Al momento stabilito dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale del precedente ufficio esecutivo sono trasferiti all'istituto e da allora sottostanno al diritto in materia di personale di quest'ultimo.

² L'istituto sostituisce entro un congruo termine i precedenti contratti con contratti stipulati dal nuovo datore di lavoro. I nuovi contratti non prevedono alcun periodo di prova.

³ Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al medesimo stipendio per la durata di un anno. Gli anni di servizio prestati presso i fondi di compensazione AVS, AI e IPG prima dell'entrata in vigore della presente legge sono presi in conto.

⁴ Eventuali ricorsi dei dipendenti ancora pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono esaminati in base al diritto previgente.

Art. 23 Datore di lavoro competente

¹ L'istituto è il datore di lavoro competente per gli impiegati e i beneficiari di rendite:

- a. dipendenti dall'ufficio esecutivo in virtù del diritto previgente; e
- b. la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da PUBBLICA ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della legge.

Art. 24 Debiti del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS

¹ Fino alla completa estinzione del debito dell'AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell'anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS.

² In deroga all'articolo 78 LAI¹³, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione copre l'interesse annuo dovuto sul riporto delle perdite dell'AI.

Art. 25 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 13 giugno 2008¹⁴ sul risanamento dell'assicurazione invalidità è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1994¹⁵ sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. h

² Alla presente legge sottostanno:

h. l'istituto di cui alla legge del ...¹⁶ sui fondi di compensazione, fatta eccezione per l'amministrazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 3 di detta legge.

2. Legge del 24 marzo 2000¹⁷ sul personale federale

Art. 27 Gestione del personale

¹ I datori di lavoro trattano in forma cartacea e in uno o più sistemi d'informazione i dati dei loro impiegati necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:

- a. determinare il fabbisogno di personale;
- b. garantire l'organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori;
- c. conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;
- d. stimolare i collaboratori, esigere da loro prestazioni e fidelizzarli;
- e. mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;
- f. provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure.

² Possono trattare i seguenti dati sul loro personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, inclusi dati particolarmente degni di protezione e profili della personalità:

- a. dati personali;
- b. dati sullo stato di salute inerenti alla capacità al lavoro;
- c. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- d. dati necessari riguardanti la collaborazione all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- e. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

³ Sono responsabili per la protezione e la sicurezza dei dati.

⁴ Possono comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.

⁵ Emanano disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d'informazione;

¹⁴ RU 2010 3835, 2010 3839

¹⁵ RS 172.056.1

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS 172.220.1

- b. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;
- c. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d. le categorie di dati di cui al capoverso 2;
- e. la protezione e la sicurezza dei dati.

⁶ Possono prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. In tal caso emanano disposizioni d'esecuzione.

Art. 27a–27c

Abrogati

Art. 32d cpv. 1 terzo periodo, cpv. 2 secondo e terzo periodo e cpv. 2^{bis}

¹ ... Il Consiglio federale può prescrivere l'affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.

² ... Con l'accordo della Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all'articolo 32a capoverso 2. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.

^{2bis} Se per motivi di tecnica attuariale o previdenziale, segnatamente a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, appare indicata una sua affiliazione secondo il capoverso 1 oppure un'affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione, il Consiglio federale può ordinare l'affiliazione o accogliere una richiesta di affiliazione.

3. Legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 7

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

b. del Consiglio federale concernenti:

7. la revoca di un membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto ai sensi della legge del ...¹⁹ sui fondi di compensazione.

4. Legge federale del 20 dicembre 1946²⁰ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 71 cpv. 1^{bis}

¹ L'Ufficio centrale di compensazione è responsabile di tenere la contabilità delle assicurazioni sociali AVS, AI e IPG. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e redige bilanci e conti economici mensili e annuali.

Art. 107 cpv. 1

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, e i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge nonché le uscite da regressi secondo gli articoli 72–75 LPG²¹.

¹⁸ RS 173.32

¹⁹ RS ...

²⁰ RS 831.10

²¹ RS 830.1

Art. 108

Abrogato

Art. 109 Amministrazione

L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del...²² sui fondi di compensazione.

Art. 110

Abrogato

5. Legge federale del 19 giugno 1959²³ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 77 cpv. 1 lett. c

¹ I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

c. dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 79;

Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità

Art. 79 Costituzione

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68^{quater} e 73–75 della presente legge nonché le uscite da regressi secondo gli articoli 72–75 LPG²⁴.

² Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

Art. 79a Amministrazione

L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del...²⁵ sui fondi di compensazione.

6. Legge del 25 settembre 1952²⁶ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28 Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

² Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

³ L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del...²⁷ sui fondi di compensazione.

²² RS ...
²³ RS **831.20**
²⁴ RS **830.1**
²⁵ RS ...
²⁶ RS **834.1**
²⁷ RS ...